

Terzo Bando pubblico per l'iscrizione al Registro informatico per impianti a Biogas di cui all'art. 1, comma 955, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.

Con il presente Bando il GSE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 955, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, Legge n. 145/2018) e dall'art. 12, comma 9-ter, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (nel seguito, Legge 21/2021), con cui vengono modificate le disposizioni dell'art. 40-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro per l'assegnazione del contingente e indica le risorse disponibili nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'individuazione degli impianti per i quali è necessaria l'iscrizione al Registro, si rinvia all'art. 1, comma 955, della Legge n. 145/2018 e s.m.i. e al paragrafo "MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE" della rev.2 dell'"Addendum alle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016" (nel seguito, Addendum), pubblicata in data 21 settembre 2021, contestualmente al presente Bando.

Il Regolamento operativo per la procedura di iscrizione al Registro è disciplinato nell'Addendum e nelle "Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016" (nel seguito, Procedure Applicative), pubblicate in data 15 luglio 2016, che costituiscono parte integrante del presente Bando.

Periodo di apertura del Registro e modalità di iscrizione

Il codice identificativo del Registro di cui al presente Bando è BIOA_RG2021.

Il Registro sarà aperto il **giorno 24 settembre 2021 alle ore 9.00** e sarà chiuso improrogabilmente il **giorno 23 novembre 2021 alle ore 18.00**.

Le richieste di iscrizione al Registro devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica entro e non oltre il termine di chiusura del Registro, mediante l'applicazione informatica FER-E (<https://areaclienti.gse.it>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura¹.

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro, come sopra individuato.

Si rammenta che l'applicativo informatico consente al Soggetto Responsabile di verificare i dati e i documenti inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare - esclusivamente durante il predetto periodo - la richiesta di iscrizione già inviata, al fine di presentarne una nuova.

Ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), i Soggetti Responsabili sono tenuti a corrispondere al GSE, all'atto della richiesta di iscrizione al Registro e a pena di esclusione dalla graduatoria, un contributo a copertura delle spese di istruttoria, come di seguito indicato²:

- 180 €, per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW;
- 600 €, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, fino a 300 kW.

¹ Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-E qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del Registro. Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti interessati di collegarsi al Portale FER-E con il dovuto anticipo.

² Si rammenta che per l'iscrizione al Registro degli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, il limite di 300 kW è riferito alla differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello prima dell'intervento.

Tali importi, maggiorati dell'IVA, dovranno essere versati secondo le modalità indicate nelle Procedure Applicative.

Alla richiesta di iscrizione al Registro dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia in formato digitale dell'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (contabile bancaria), nonché copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si rappresenta inoltre che, come specificato al paragrafo 2.2.1 dell'Addendum, per gli impianti iscritti in posizione utile nel Registro del D.M. 23 giugno 2016 (nel seguito, DM2016), nonché per gli impianti iscritti in posizione utile nei precedenti Registri ai sensi della Legge n. 145/2018, di cui ai Bandi BIOA_RG2019 e BIOA_RG2020, l'iscrizione al Registro oggetto del presente Bando è condizionata alla presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita, da effettuarsi esclusivamente mediante l'apposita funzionalità del Portale FER-E.

Contingenti di potenza

L'art. 12, comma 9-ter, della Legge 21/2021 proroga gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della Legge n. 145/2018 per l'anno 2021, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della Legge n. 145/2018, nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro, calcolato ai sensi dell'art. 27, comma 2, del DM2016.

Il comma 956 della Legge n. 145/2018 prevede che il GSE formi la graduatoria *“fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando”*.

Sulla base del costo medio degli impianti interni al perimetro del “Contatore del costo indicativo degli incentivi”, aggiornato al 28 febbraio 2021, la potenza equivalente al limite di costo di 25 milioni di euro, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del DM2016, è pari a 22,230 MW e tale risulta pertanto la potenza resa disponibile con il presente Bando.

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste, nonché delle sanzioni previste dal D.M. 31 gennaio 2014 (c.d., “Decreto Controlli”), anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

In caso di eventuale saturazione del contingente di potenza messo a disposizione, la graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 1, comma 956, della Legge n. 145/2018 ed elencati nel seguito:

- a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del D.lgs. n. 152/1999;
- b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954 della Legge n. 145/2018;
- c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Cause di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento, dalle Procedure Applicative, dal relativo Addendum e dal presente Bando, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione;

- mancato possesso dei requisiti per l'accesso agli incentivi previsti dall'art. 1, comma 954, della Legge n. 145/2018 e precisati nel capitolo 1 "REQUISITI NECESSARI (COMMA 954)" dell'Addendum;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro previsti dal DM2016 (quali: la titolarità del preventivo di connessione alla rete redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitiva; la titolarità del pertinente titolo autorizzativo, che deve essere valido ed efficace);
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal DM2016, dalle Procedure Applicative, dal relativo Addendum e dal presente Bando;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità o l'allegazione di una dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione del documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione di copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- per gli impianti iscritti in posizione utile nella graduatoria del D.M. 23 giugno 2016, nonché per gli impianti iscritti in posizione utile nei precedenti Registri ai sensi della Legge n. 145/2018, di cui ai Bandi BIOA_RG2019 e BIOA_RG2020, mancata presentazione della rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione agli incentivi, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Verifiche e controlli

La richiesta di iscrizione al Registro avvia la procedura di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione del "Decreto Controlli".

Pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del "Decreto Controlli", il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione al Registro, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Responsabili.

Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, GDPR), s'informa che i dati personali acquisiti sono dal GSE raccolti e trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona

dell'Amministratore Delegato *pro tempore*, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Il trattamento dei dati personali è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni della Legge n. 145/2018 e s.m.i., del DM2016, delle *"Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016"* e del relativo Addendum, consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, 21 settembre 2021